



CGA

(Condizioni generali del contratto d'assicurazione)

Visana Assicurazioni SA

Valide dal 2007

Assicurazione stabili Directa (LCA)

Indice

Pagina

3	1. Stabili, proprietà condominiale
4	2. Incendio e elementi naturali
5	3. Acqua
5	4. Vetri dello stabile
6	5. Furto con scasso
6	6. Norme del sinistro
8	7. Disposizioni varie
8	8. Modifica dei premi, delle franchigie e dei limiti dell'indennità
8	9. Obblighi di diligenza
9	10. Passaggio di proprietà
9	11. Garanzia del credito reale
9	12. Foro giuridico
9	13. Basi legali complementari

Nota preliminare

Anche se per ragioni di leggibilità le formulazioni non sono mai simultaneamente al maschile e al femminile, il testo del presente documento si riferisce sempre a entrambi i sessi.

Possibilità di assicurazione

Quali beni materiali, ricavi e costi possono essere assicurati?

Qui di seguito trovate la sintesi complessiva. La variante da voi scelta è indicata nella polizza.

1. Stabili, proprietà condominiale

Sono assicurati lo stabile o la proprietà condominiale indicati nella polizza.

Per la delimitazione tra stabile e beni mobili valgono

- le disposizioni cantonali nei cantoni con assicurazione incendio cantonale;
- le norme dell'assicurazione per gli stabili della Visana Assicurazioni SA nelle altre ubicazioni.

La nostra prestazione

L'assicurazione è stipulata per il valore a nuovo.

1.1 Costi / reddito locativo

Noi assicuriamo i costi elencati qui di seguito, a condizione che essi siano in relazione con un sinistro assicurato subito dall'oggetto assicurato:

- 1 i costi effettivi per lo sgombero dei resti di stabili assicurati dal luogo del sinistro, il loro trasporto fino al più vicino ed adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e la distruzione;
- 2 i costi per la demolizione di resti di stabili dichiarati senza valore dagli esperti;
- 3 la perdita effettiva del reddito locativo per l'inagibilità dei locali dello stabile e della proprietà condominiale assicurati, al massimo durante 24 mesi;
- 4 i costi per i danni allo stabile dovuti a furto con scasso o al tentativo dello stesso, a condizione che non siano già coperti da un'altra assicurazione;
- 5 i costi per vetrature di fortuna e per porte e serrature provvisorie, a condizione che non siano già coperti da un'altra assicurazione; questa copertura vale anche in caso di furto con scasso;
- 6 i costi di modifica delle serrature, vale a dire i costi effettivi per la modifica o la sostituzione di serrature, chiavi, tessere magnetiche e simili per gli stabili assicurati nella polizza, a condizione che non siano già coperti da un'altra assicurazione; questa copertura vale anche in caso di furto con scasso;
- 7 sono assicurati gli impianti nei giardini di stabili abitativi, di case monofamiliari e case di vacanza, che sono di proprietà dello stipulante l'assicurazione o dei suoi familiari che con lui vivono in comunione domestica o ai quali è destinato l'uso esclusivo; sono assicurati anche i danni intenzionali o la distruzione da parte di terzi.
Non sono assicurati gli orti e le colture.
- 8 I costi per gli apparecchi di individuazione di perdite e fughe, nella misura in cui questi sono necessari ad individuare il punto di perdita o di fuga;
- 9 I costi per scoprire condutture danneggiate e per rimurare o ricoprire quelle riparate, anche all'esterno dello stabile, se le stesse servono allo stabile assicurato. Se le condutture servono a più stabili, i costi vengono rimborsati proporzionalmente.

Le nostre prestazioni

- Costi e reddito locativo secondo la cifra 1.1 cpv. 1 – 7 fino al 10 % della somma d'assicurazione per gli stabili, almeno CHF 5000.—;
- Costi per l'impiego di apparecchi d'individuazione di perdite e fughe e per la ricerca di danni fino a CHF 10000.—, nella misura in cui non sia convenuto diversamente.

1.2 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

A i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono;

B i danni dovuti a terremoti ed eruzioni vulcaniche;

C i danni dovuti a cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

Queste esclusioni non valgono se lo stipulante dimostra che il danno non ha relazione con questi eventi.

D i costi per l'eliminazione, decontaminazione e riciclaggio, di aria, acqua e terra (fauna e flora comprese), anche quando questi elementi sono mischiati con cose assicurate o sono da esse coperti;

E i costi per scoprire le installazioni danneggiate e per rimurare o ricoprire i registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili, i costi per l'eliminazione della causa del danno (ad eccezione dei danni dovuti al gelo) e per i provvedimenti di manutenzione e prevenzione dei danni.

Quali rischi e prestazioni possono essere assicurati?

Qui di seguito trovate la sintesi complessiva. La variante da voi scelta è indicata nella polizza.

2. Incendio ed elementi naturali

2.1 Incendio

Sono assicurati:

1 i danni causati da incendio, fumo, fulmini, esplosione e implosione;

2 i danni causati dalla caduta e dall'atterraggio di fortuna di aerei e velivoli spaziali o parti di essi;

3 i danni da bruciature, fino a CHF 5000. – per evento.

Non sono assicurati:

A i danni a cose assicurate che sono state esposte al fuoco acceso per utilità e al calore;

B i danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo;

C i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da soprattensioni o da riscaldamento dovuto a sovraccarico;

D i danni da bruciature dovuti all'effetto progressivo.

2.2 Elementi naturali

Sono assicurati:

1 i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi e scoscendimenti.

Non sono assicurati:

A i danni provocati dal cedimento del terreno, da terreni edili di cattiva qualità, da costruzioni edili difettose, dalla manutenzione difettosa di stabili, dall'omissione di misure protettive, dai movimenti dei terreni dovuti a lavori, dalla caduta di neve dai tetti, dalle acque sotterranee, dalle piene e dallo straripamento di corsi d'acqua o falde che, in base alle esperienze fatte, si ripetono;

B indipendentemente dalle cause, i danni dovuti all'acqua di laghi artificiali o di altre installazioni idriche, nonché i danni dovuti al rigurgito di acque di canalizzazione. Tali danni non sono danni dovuti ad elementi naturali;

C i danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;

D i danni causati dalla pressione della neve che riguardano solo tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie a o tubi di scarico.

Le nostre prestazioni (indennità massima)

– L'art. 176 dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private prevede una limitazione della garanzia in caso di eventi di grande portata (limitazione della responsabilità per singolo stipulante a CHF 25 milioni, per l'intero evento a CHF 1 miliardo):

– Le indennità per i danni alla mobilia e i danni allo stabile non rientrano in tale computo.

– Sono danni provocati da un unico evento, anche se divisi nel tempo e nello spazio, i danni dovuti alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Franchigia

Per i danni dovuti ad elementi naturali lo stipulante deve assumere in proprio il 10 % dei costi, almeno CHF 1 000.–, al massimo CHF 10 000.– per evento.

Per i danni ai beni mobili e per quelli ai fabbricati si applica, per ogni sinistro, la rispettiva franchigia.

Qualora un sinistro colpisca più fabbricati, appartenenti allo stesso stipulante, per i quali sono previste franchigie diverse, la franchigia è compresa tra un minimo di CHF 2.500.– ed un massimo di CHF 50.000.– franchi.

Le precedenti limitazioni delle prestazioni (indennizzo massimo e franchigia) trovano applicazione solo nel contesto dell'assicurazione obbligatoria elementi naturali. Esse non sono applicabili per le assicurazioni complementari.

3. Acqua

Sono assicurati:

- 1 i danni causati dall'acqua fuoriuscita da condutture d'acqua e dai dispositivi e apparecchi che vi sono collegati, che servono soltanto allo stabile assicurato;
- 2 i danni causati da olio fuoriuscita da impianti di riscaldamento o da serbatoi per olio, come pure da sistemi di trasferimento del calore e/o pompe termiche per il ricupero di calore dall'ambiente di ogni genere, ad esempio radiazione solare, calore terrestre, acqua del sottosuolo, aria ambientale e simili, che servono soltanto allo stabile assicurato;
- 3 i danni causati dall'acqua fuoriuscita da letti idrostatici, da acquari e da fontane ornamentali;
- 4 i danni all'interno dello stabile causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l'acqua è penetrata attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico;
- 5 i danni all'interno dello stabile causati da rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione e dall'acqua del sottosuolo;
- 6 i danni causati dal gelo ad installazioni idrauliche e agli apparecchi ad esse collegati all'interno dello stabile, e delle condutture all'esterno, nel terreno, se le stesse servono allo stabile assicurato. Sono indennizzati i costi di riparazione e di disgelo.

Non sono assicurati:

- A i danni occorsi nel riempimento di contenitori di liquidi e durante i lavori di revisione;
- B i danni ai sistemi di trasferimento del calore e/o alle pompe termiche stesse, causati dalla miscela di acqua con altri liquidi all'interno di tali sistemi;
- C i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio alle facciate dello stabile (muri esterni, isolamento compreso);
- D i danni al tetto (alla costruzione portante, alla copertura ed all'isolamento);
- E il disgelo e la riparazione di grondaie e tubi di scarico esterni;
- F i costi di sgombero di neve e ghiaccio;
- G i danni causati dall'acqua penetrata attraverso abbaini aperti, tetti provvisori o aperture nel tetto nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o durante altri lavori;
- H i danni alle installazioni frigorifere, causati dal gelo prodotto artificialmente;
- I i danni causati dallo scorrimento costante dell'acqua da letti idrostatici, da acquari e da fontane ornamentali;
- J i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
- K i danni conseguenti ad un danno dovuto ad incendio o agli elementi naturali;
- L i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione e manutenzione dello stabile difettose;
- M i danni dovuti all'omissione di misure protettive.

4. Vetri dello stabile

Sono assicurati:

- 1 la rottura di qualsiasi vetrata unita in modo fisso allo stabile / alla proprietà condominiale, compresi gli elementi costruttivi in vetro e le cupole-lucernari. Il plexiglas ed i materiali sintetici simili sono coassicurati se sono stati impiegati in luogo del vetro;
- 2 le vetrate dei collettori solari sono assicurate fino a CHF 2000.- per evento;
- 3 la rottura di cucine in vetroceramica con o senza induzione, di lavabi, di lavandini, di vasi di gabinetti (sciacquone compreso) e di bidè, compresi i costi di montaggio, come pure il necessario materiale di montaggio e gli accessori;
- 4 rottura e danneggiamento di rivestimenti in pietra (graffi esclusi);
- 5 la rottura di vetrate nei locali di uso comune di uno stabile assicurato.
- 6 la rottura di vetri di mobili che appartengono allo stipulante l'assicurazione e si trovano nello stabile assicurato, a condizione che non sia coperta da un'altra assicurazione.

Non sono assicurati:

- A i danni conseguenti ad un danno dovuto ad incendio o agli elementi naturali;
- B i danni causati da lavori di costruzione;
- C i danni a impianti d'illuminazione di qualsiasi tipo, nonché alle lampadine, ai tubi luminosi e ai neon;
- D i danni consecutivi e dovuti all'usura, come pure quelli alle installazioni elettriche o meccaniche di impianti automatici in gabinetti.

5. Furto con scasso

Sono assicurati:

i danni allo stabile causati da persone che entrano con la forza nello stabile o in un locale dello stesso oppure aprono con scasso un contenitore in esso situato. Questi fatti devono essere dimostrati inequivocabilmente con tracce, testimoni o in base alle circostanze. La polizia deve essere avvertita immediatamente. Franchigia di CHF 200.- per evento.

6. Norme del sinistro

6.1 Notifica del sinistro e valutazione del danno

- 1 In caso di sinistro l'avente diritto deve informare subito la società. Egli autorizza la Visana Assicurazioni SA a richiedere tutte le informazioni necessarie al rilevamento del sinistro.
 - 2 Egli si impegna a fornire per scritto tutte le indicazioni per la giustificazione del suo diritto all'indennità, a consentire ogni inchiesta utile a tal fine ed a fornire, su richiesta, un elenco delle cose esistenti prima e dopo il sinistro e da questo danneggiate, con indicazione del valore.
 - 3 L'avente diritto s'impegna a provvedere ai fini del mantenimento e del salvataggio delle cose assicurate e della riduzione del danno e ad osservare le disposizioni della società.
- In caso di scasso deve inoltre avvertire immediatamente la polizia e richiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia.

6.2 Valutazione del danno

Tanto l'avente diritto quanto la società, possono richiedere che il danno sia valutato senza indugio. La valutazione del danno è fatta dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale.

6.3 Calcolo dell'indennità

- 1 In caso di danno totale, l'indennità è limitata dalla somma d'assicurazione per lo stabile.
- 2 Per i danni parziali si indennizzano al massimo i costi effettivi della riparazione.
- 3 L'indennità si stabilisce in base al valore a nuovo dello stabile nel momento in cui si è verificato il sinistro.

- 4 La Visana Assicurazioni SA non è tenuta a riprendere le cose salvate o danneggiate.
- 5 Nel contesto dell'assicurazione contro i danni causati dall'acqua e la rottura di vetri, la Visana Assicurazioni SA può far eseguire le riparazioni necessarie, a sua discrezione, da un artigiano da lei incaricato.
Le prestazioni del corpo pompieri o polizia o di qualsiasi altro organo o persone obbligate a soccorrere, sono escluse dall'assicurazione.

6.4 Prove

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. L'importo assicurato non costituisce la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

6.5 Procedura peritale

Entrambe le parti possono chiedere lo svolgimento di una procedura peritale. Ogni parte designa il perito. Prima di iniziare la valutazione del danno, i due periti nominano un arbitro. In caso di assicurazione del valore a nuovo, va indicato il valore a nuovo o il valore di ciò che rimane sulla base del valore a nuovo. Qualora i due periti giungano a conclusioni divergenti, l'arbitro decide in merito ai punti controversi nei limiti dei due rapporti sottopostigli.

Qualora non si possa provare che divergano manifestamente e sensibilmente dalla situazione reale, le constatazioni effettuate dai periti nei limiti delle loro competenze sono vincolanti. La parte che fa valere una sensibile divergenza deve fornire le prove della pretesa avanzata.

Ogni parte assume le spese del proprio perito; le spese dell'arbitro sono divise in parti eguali.

6.6 Cosa è considerato valore a nuovo, valore venale e valore di demolizione?

- 1 Il valore a nuovo (valore di sostituzione) è la somma da pagare per il ripristino o la ricostruzione al momento in cui si verifica il sinistro.
Si tratta al massimo del valore locale di costruzione (valore a nuovo) al momento del sinistro, previo deduzione di danni preesistenti e del valore dei resti. Se lo stabile non viene ricostruito entro 24 mesi nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo, l'indennità non può superare il valore venale. Ciò vale anche nel caso la ricostruzione non sia effettuata dallo stipulante, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione, oppure da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello stabile.
- 2 Il valore venale è la somma risultante dal ricavo dello stabile senza il terreno, se fosse stato venduto al momento in cui si è verificato il sinistro.
- 3 Il valore di demolizione è la somma risultante dalla vendita dell'oggetto destinato a demolizione senza il terreno. Per gli oggetti da demolire l'indennità corrisponde al valore di demolizione.

6.7 Riduzione dell'indennità

Riduzione in caso di violazione degli obblighi:

In caso di violazione colposa di prescrizioni o di obblighi legali e contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui la causa o l'entità del danno ne siano influenzati, a meno che lo stipulante non provi che il suo comportamento non ha influito in nessun modo.

6.8 Esigibilità dell'indennità

- 1 L'indennità è esigibile 30 giorni dopo che la società ha ricevuto le informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e per determinare la sua responsabilità.
30 giorni dopo il sinistro può essere richiesto, a titolo d'acconto, l'importo minimo dovuto secondo la valutazione del danno.
- 2 L'obbligo di pagamento della società è differito fintanto che essa, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, non può procedere alla determinazione o al pagamento dell'indennità.

L'indennità non è segnatamente esigibile fintanto che

- vi sono dubbi sui reali diritti dell'avente diritto di ricevere il pagamento;
- lo stipulante o l'avente diritto sono oggetto di un'inchiesta di polizia o penale a causa del sinistro e la procedura non è ultimata.

6.9 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale la compagnia corrisponde prestazioni, il contratto può essere disdetto dal contraente o dalla compagnia al più tardi al momento della corresponsione dell'indennizzo. Resta riservato il verificarsi del danno rotale (vedi cfr. 7.2).

Se il contratto viene disdetto, la responsabilità della compagnia cessa 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta da parte dell'altro contraente.

6.10 Franchigia

La franchigia indicata nella polizza deve essere assunta personalmente dallo stipulante per ogni sinistro. Prima si calcola il danno soggetto a risarcimento secondo il contratto e la legge; dall'importo risultante è dedotta la franchigia. Soltanto dopo si applica un'eventuale limitazione delle prestazioni.

7. Disposizioni varie

7.1 Diritto di recesso dal contratto

Conformemente alle disposizioni legali, lo stipulante è vincolato dalla proposta nei 14 giorni seguenti la firma. La società rinuncia a prevalersi di questo diritto e conferisce allo stipulante la facoltà di ritirare la proposta o di recedere dal contratto durante questo lasso di tempo, a condizione che lo faccia al più tardi dieci giorni dopo l'inoltro di una dichiarazione di copertura definitiva o della polizza. A tal fine, egli deve presentare una dichiarazione scritta di rinuncia e, se del caso, restituire alla società i documenti consegnatigli. Qualora sia stata concessa una copertura assicurativa, questa cessa al momento della consegna della dichiarazione di rinuncia presso l'ufficio postale. In tal caso, non viene addebitato nessun premio.

7.2 Inizio e durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza. Qualora sia concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata. Se è concluso per un anno o per un periodo più lungo e se lo stipulante non lo disdice almeno un mese prima della scadenza e se la società non lo disdice almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è tacitamente prolungato di anno in anno. L'assicurazione si estingue automaticamente al verificarsi di un danno totale.

7.3 Pagamento e rimborso dei premi

Pagamento dei premi

I premi per ogni anno assicurativo scadono alla data indicata sulla polizza. Se non adempie all'obbligo di pagamento entro 30 giorni, lo stipulante riceve un richiamo scritto e a sue spese, per effettuare il versamento entro 14 giorni, nel quale sono parimenti indicate le conseguenze della negligenza.

Se non viene dato seguito al richiamo, la copertura della società è sospesa dalla scadenza del termine di richiamo, fino al pagamento integrale dei premi e delle spese.

Rimborso dei premi

Se lo stipulante paga il premio anticipatamente per una determinata durata della copertura e il contratto è annullato per motivi legali o contrattuali prima della scadenza del termine previsto, la società gli rimborsa i premi per il periodo assicurativo non decorso.

I premi per il periodo assicurativo in corso rimangono tuttavia a carico dell'assicurato in caso di

- Disdetta del contraente in caso di sinistro entro il primo anno d'assicurazione;
- Cessazione del rischio, a condizione che la compagnia abbia corrisposto la prestazione assicurativa.

8. Modifica dei premi, delle franchigie e dei limiti dell'indennità

Se i premi, la regolamentazione della franchigia o, in caso di eventi naturali, i limiti d'indennità menzionati, previsti dalla tariffa, subiscono una modifica, la società può chiedere l'adeguamento del contratto a decorrere dal successivo anno assicurativo. A tal fine, dovrà comunicare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali nonché il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della scadenza di quest'ultimo.

Qualora non sia d'accordo con i cambiamenti intervenuti, lo stipulante può disdire per la fine dell'anno assicurativo in corso, sia il contratto integrale sia le parti oggetto della modifica. Se la società non riceve nessuna disdetta entro la fine dell'anno assicurativo, le modifiche contrattuali sono considerate accettate.

9. Obblighi di diligenza

Lo stipulante è tenuto ad osservare la dovuta diligenza e in particolare ad applicare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti. In caso di violazione degli obblighi di diligenza e di altri obblighi, l'indennità può essere ridotta.

9.1 Assicurazione contro i danni causati dall'acqua

Il proprietario dello stabile deve:

- mantenere in efficienza, a sue spese, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati;
- far pulire le installazioni idrauliche ingorgate;
- prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua. In particolare, quando lo stabile o l'abitazione restano disabitati, anche solo temporaneamente, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotate, a meno che lo stipulante non mantenga in esercizio, sotto adeguato controllo, l'impianto di riscaldamento.

10. Passaggio di proprietà

Se lo stabile assicurato, il fondo o la proprietà condominiale cambia di proprietario, il contratto cessa al momento del passaggio di proprietà.

Nei Cantoni in cui vige l'obbligo assicurativo contro il rischio d'incendio e danni dovuti agli elementi naturali presso assicuratori privati, ossia nei Cantoni AI, OW, SZ e UR, i diritti e i doveri relativi all'esistente assicurazione di stabili passano all'acquirente, se questo o la Visana Assicurazioni SA non disdicono l'assicurazione di stabili entro 14 giorni dal passaggio di proprietà.

Il premio è dovuto proporzionalmente fino al momento del passaggio di proprietà, rispettivamente fino all'estinzione dell'assicurazione di stabili. Il premio non utilizzato viene rimborsato al proprietario precedente.

11. Garanzia del credito reale

Nei confronti dei creditori pignorati, il cui diritto di pegno

- iscritto nel registro fondiario o

- che lo hanno notificato per scritto alla Visana Assicurazioni SA,

e non sono coperti per le loro pretese dal patrimonio del debitore, la Visana Assicurazioni SA risponde fino a concorrenza dell'indennità, anche quando l'avente diritto perde totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità.

Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignorato è lui stesso l'avente diritto o se egli ha provocato in danno intenzionalmente o per negligenza grave.

12. Foro giuridico

L'assicurato e l'avente diritto possono citare la società al foro del proprio domicilio svizzero o a quello della società oppure, purché si trovi in Svizzera, del luogo in cui è ubicata la cosa assicurata.

13. Basi legali complementari

A complemento delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Visana Assicurazioni SA

Thunstrasse 162
casella postale
3074 Muri/BE

Per ulteriori informazioni:

tel. 031 357 91 11
fax 031 357 96 22

www.visana.ch